

Fano, lì 23.01.2023

*A tutte le Aziende interessate
loro sedi*

CIRCOLARE N. 3/2022

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI PROSSIMA SCADENZA E NOVITA' NORMATIVE

Riportiamo di seguito gli **adempimenti di prossima scadenza** e alcune **novità normative** di interesse per i Datori di Lavoro.

CONTRATTI IN SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Si rammenta che entro il 31 Gennaio 2023 le aziende debbono comunicare alle Rappresentanze Sindacali Aziendali o in alternativa agli Organismi Sindacali Territoriali i seguenti dati:

- numero dei contratti di lavoro di somministrazione stipulati nell'anno 2022;
- durata dei contratti di somministrazione;
- numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

In caso di mancata comunicazione o in caso di non corretto assolvimento dell'adempimento è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da €. 250,00 a €. 1.250,00.

Ricordiamo che l'impiego di lavoratori mediante somministrazione deve essere comunicato, prima dell'utilizzo, al ns. Studio, in quanto i relativi nominativi debbono essere trascritti mensilmente sul Libro Unico del Lavoro.

**INAIL - ISTANZA DI RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE
MODELLO OT23**

Come ogni anno l'INAIL mette a disposizione sul proprio sito la procedura per l'inoltro della domanda "**mod. OT23**" per la riduzione del tasso medio di tariffa a seguito di interventi di migliorie della prevenzione sulla sicurezza; la nostra circolare **n. 28/2022** riporta in dettaglio le condizioni.

L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente per **via telematica**, entro la **scadenza del 28.02.2023**. Vi consigliamo, come sempre per questa istanza, di consultare il Vostro consulente per la sicurezza sul lavoro al fine di valutare se ricorrano o meno le condizioni richieste dalla legge, e conseguentemente predisporre il modulo di domanda.

Il nostro Studio rimane a disposizione per l'invio telematico.

BUONO CARBURANTE

Il Decreto Trasparenza n. 5/2023 ha previsto, anche per il 2023, la possibilità per i Datori di Lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina fino ad un massimo di **€ 200,00 esenti** ai fini della formazione del reddito (fiscale e previdenziale). Il limite di esenzione di € 200,00 è aggiuntivo rispetto a quello di € 258,23 fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR.

COVID-19 **AGGIORNAMENTO SULLA GESTIONE DEI CASI E DEI CONTATTI STRETTI**

Il Ministero della Salute con propria circolare del 31 dicembre 2022 ha aggiornato le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di Covid-19.

Le persone **risultate positive** ad un test per Covid-19 sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalità di seguito riportate:

- per i casi che sono sempre stati **asintomatici** e per coloro che **non presentano** comunque **sintomi da almeno 2 giorni**, l'**isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare**;
- per i casi che sono sempre stati **asintomatici** l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
- per i casi in soggetti **immunodepressi**, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

È obbligatorio, al termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

A coloro **che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi** al Covid-19 è applicato il regime dell'autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi di possibile infezione da Covid-19, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

La domanda di Assegno unico e universale è di norma presentata annualmente sul sito dell'INPS e riguarda il **periodo marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo**.

La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno per poter avere l'intero periodo, se presentata dopo il 30 giugno non si avrà diritto agli arretrati.

- L'INPS, nell'ottica di semplificazione delle procedure, **erogherà la prestazione d'ufficio** limitatamente ai soggetti che hanno presentato regolare domanda per l'anno precedente e che risulti regolarmente accettata dall'Istituto;
- Se nel corso dell'anno sono intervenute variazioni nel nucleo familiare, quali ad esempio la nascita di figli, separazione coniugio dei genitori, maggiore età di un figlio e quant'altro, la domanda va obbligatoriamente modificata;
- Inoltre ogni anno va riproposta, sempre sul sito INPS, la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) per la richiesta dell'ISEE.

Trattandosi di una materia abbastanza complessa, consigliamo di indirizzare i lavoratori ad un Patronato per la presentazione della domanda e relativi aggiornamenti.

Cordiali saluti

*Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato*